ANGAISA INFORMA

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

1 | 15 settembre **2026**

Popolazione residente in Italia

Previsione anno 2050 e confronto con il 2025

55 mln	(-3,9 mln rispetto al 2025)
34,5%	con almeno 65 anni (da 24,7%)
55,3%	in età lavorativa (da 63,4%)

Fonte: Report ISTAT 31.08.26

L'appunto

"Nonostante un rallentamento delle spese obbligate, l'incidenza sui bilanci familiari rimane elevata, in particolare per carburanti e bollette a causa dei rincari energetici. Occorre intervenire su fisco e tariffe, eliminando le distorsioni che gravano sui costi fissi".

Carlo Sangalli – Presidente Confcommercio

Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano
Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | **info@angaisa.it**

Le spese obbligate pesano per oltre il 40% sui consumi delle famiglie italiane

Nel 2026 i bilanci delle famiglie italiane si trovano ad affrontare un'incomprimibile rigidità finanziaria, evidenziata dall'ultimo studio dell'Ufficio Studi Confcommercio sui consumi dal 1995 ad oggi. Le spese obbligate, ossia i costi inevitabili come abitazione, energia, sanità e trasporti, sono arrivate ad assorbire il 41,7% dei consumi totali rispetto al 37,0% di trent'anni fa, impoverendo drasticamente il margine destinato agli acquisti discrezionali e allo stile di vita. La voce di gran lunga più pesante sul budget dei cittadini riguarda la casa con 5.335 euro pro capite su un totale di 9.693 euro per le spese obbligate, seguita da assicurazioni e carburanti con 2.310 euro e dall'energia con 1.829 euro. Quest'ultima, pur rimanendo gravosa, ha registrato una riduzione di 1.231 euro dal 1995 a causa dell'efficienza tecnologica e del calo dei consumi forzato dal boom dei listini. A guidare questa mutazione della spesa è stata proprio una marcata divergenza dell'inflazione, dato che l'indice dei prezzi dei beni e servizi obbligati è cresciuto del 140% in trent'anni, contro il +57% dei beni commercializzabili e il +88,4% dei servizi tradizionali, toccando il picco massimo nel comparto energetico con un rincaro "stellare" del 211%. Nonostante questa prolungata pressione sui costi primari, le famiglie italiane hanno dimostrato un'eccezionale capacità di adattamento, mantenendo per quanto possibile i livelli complessivi di consumo attraverso la riorganizzazione del proprio carrello della spesa e il sacrificio dei beni più tradizionali per preservare i servizi essenziali. L'evoluzione degli stili di vita ha progressivamente assottigliato il confine tra spese obbligate e discrezionali, trasformando beni come smartphone, personal computer e connessioni internet in strumenti indispensabili per lo studio, il lavoro e la fruizione di servizi essenziali quali la gestione dei conti bancari e i rapporti con la pubblica amministrazione. La contrazione della quota destinata ai consumi liberi è il risultato di dinamiche complesse in cui le famiglie cercano faticosamente di recuperare terreno nei servizi commercializzabili come viaggi, cultura e ristorazione, pur senza riagganciare il picco del 21,3% raggiunto nel 2019, mentre l'incidenza dei beni commercializzabili scende ulteriormente al 37,5% nel 2026. Su questo quadro incidono in modo determinante anche fattori demografici di lungo periodo, caratterizzati da una popolazione in cui oltre il 25% ha superato i 65 anni e da una contrazione di circa 1,5 milioni di residenti rispetto al picco

segue a pag.2

continua da pag.1
del 2014. Depurando i dati dall'inflazione e dal calo demografico tramite l'analisi dei volumi a prezzi 2026, si nota che in termini reali i consumi pro capite sono cresciuti maggiormente nei beni commercializzabili, sostenuti principalmente dalla spinta registrata tra il 1995 e il 2007, a fronte di quasi un ventennio di stagnazione che vede solo nel biennio 2025-2026 il ritorno ai volumi per abitante pre-crisi 2007. La casa rimane la voce nettamente dominante, assorbendo oltre 5.300 euro all'anno per cittadino e rappresentando da sola più della metà delle spese obbligate totali. Sul fronte dell'energia, le famiglie hanno tagliato i consumi e acquistato elettrodomestici più efficienti, ma questo risparmio non si è tradotto in bollette davvero più leggere perché le tariffe e i prezzi finali sono rimasti molto alti. Nel 2026 torna invece la voglia di spendere per gli acquisti non essenziali: si comprano più prodotti tecnologici come smartphone e computer e beni destinati a durare nel tempo, resi più accessibili da prezzi in calo, mentre a guidare la ripresa sono i servizi per il tempo libero, la ristorazione e i viaggi, con una crescita dell'1,9% pari a 98 euro in più a persona. Al contrario, il settore alimentare continua a fare fatica e vede i volumi acquistati in calo, un fenomeno spiegabile sia con l'invecchiamento della popolazione sia con i nuovi stili di vita che vedono sempre più persone mangiare fuori casa o fare scelte diverse a tavola. La forte rincorsa dei listini per i beni essenziali ha alimentato un'inflazione percepita spesso superiore a quella reale, incrinando la fiducia delle famiglie e imponendo massima prudenza sulle prospettive dei consumi a breve e medio termine.

Fonte: Ufficio Studi Confcommercio

Diritto & Impresa

Commercio. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Si informa che sulla G.U. n. 201 del 31 agosto 2026 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo ai mesi di giugno e luglio 2026, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

- La variazione annuale giugno 2025 giugno 2026 è pari a 2,9 (75% = 2,175).
- La variazione biennale giugno 2024 giugno 2026 è pari a 4,4 (75% =3,300).
- La variazione annuale luglio 2025 luglio 2026 è pari a 2,8 (75% = 2,100).
- La variazione biennale luglio 2024 luglio 2026 è pari a 4,3 (75% =3,225).

Credito. Transizione 4.0. Proroga al 15 settembre 2026 per la comunicazione di completamento degli investimenti.
Si informa che con il decreto del 31 luglio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha modificato l'articolo 2, commi 4 e 9, del decreto del 15 maggio 2025, relativo alle comunicazioni del credito d'imposta Transizione 4.0 di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il provvedimento fissa le nuove scadenze per la trasmissione dei modelli di completamento degli investimenti. Per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026, il termine per l'invio della comunicazione di completamento viene prorogato dal 31 luglio al 15 settembre 2026. Resta invece confermata la scadenza del 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025 per i quali vi era capienza di risorse, per le cui posizioni non è prevista alcuna riapertura dei termini. Infine, per le imprese che avevano inviato una comunicazione preventiva valida ma erano rimaste escluse a causa del raggiungimento del limite di spesa di 2.200 milioni di euro, le risorse riassegnate a seguito di rinunce o minori utilizzi vengono rese disponibili dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni. Tali imprese, a seguito di comunicazione del GSE sulla disponibilità di risorse, possono trasmettere la comunicazione di completamento entro il 15 settembre 2026, termine che si applica in via derogatoria anche qualora l'investimento sia stato ultimato entro il 31 dicembre 2025.

Fisco. Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi. Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2026.
Con il Provvedimento del 17 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione, corredato dalle relative istruzioni e specifiche tecniche, da utilizzare per l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi agevolati con il "Superbonus" relativamente alle spese sostenute nel 2026. Il modello consente di comunicare l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura ovvero per la prima cessione del credito ed è utilizzabile esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023. L'utilizzo del nuovo modello e delle relative specifiche tecniche decorre dal 23 luglio 2026. Le comunicazioni devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2027, esclusivamente in via telematica. A seguito dell'invio, l'Agenzia effettuerà controlli automatici sul contenuto delle stesse comunicazioni, anche sulla base dei dati trasmessi dagli uffici competenti per territorio. Tali controlli possono comportare lo scarto della comunicazione in presenza di irregolarità. Il provvedimento precisa, inoltre, che eventuali aggiornamenti del modello, delle istruzioni di compilazione e delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda, infine, gli aspetti non disciplinati dal nuovo provvedimento, viene precisato che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2025.

Fisco. Omessa dichiarazione IVA. Modalità di liquidazione automatizzata dell'imposta.
Come noto, è stata introdotta una specifica procedura attraverso la quale l'Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione dell'IVA dovuta in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale (art. 54-bis.1, D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 111, lettera a), L. n. 199/2025, la cd. legge di bilancio 2026). La disposizione consente all'Agenzia di determinare l'imposta dovuta anche mediante procedure automatizzate, utilizzando le informazioni già nella propria disponibilità. In particolare, ai fini della liquidazione vengono considerati i dati risultanti dalle fatture elettroniche emesse e ricevute, dai corrispettivi telematici tra-

smessi e dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, tenendo conto degli eventuali versamenti d'imposta già effettuati dal contribuente. Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in esame, vengono definite le modalità operative di attuazione della disciplina e, in particolare, le modalità di comunicazione degli esiti e disciplina le forme di assistenza al contribuente. La liquidazione dell'imposta può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello nel quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, senza che ciò pregiudichi l'ordinaria attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. L'esito della liquidazione viene comunicato al contribuente, che dispone di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire all'Agenzia delle Entrate dati ed elementi utili a consentire, ove necessario, la rideterminazione dell'importo dovuto. In via ordinaria, sulle somme risultanti dalla liquidazione sono dovuti, oltre all'imposta, gli interessi nella misura del 4 per cento annuo e una sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta. È tuttavia prevista una forma di definizione agevolata qualora il contribuente provveda al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero dalla comunicazione della riliquidazione effettuata sulla base degli elementi forniti dal contribuente. In tale ipotesi, la sanzione è ridotta a un terzo e gli interessi sono applicati nella misura del 3,5 per cento annuo. Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 e, in questa fase, non è consentito utilizzare né la compensazione dei crediti (art.17, D. lgs. n. 241/1997), né la rateazione (art. 3-bis, D. lgs. n. 462/1997). Con apposita e successiva una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate saranno istituiti i codici tributo per il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, sanzione e interessi. In caso di mancato pagamento entro il termine previsto, le somme dovute a titolo di imposta, sanzione in misura piena e interessi sono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo. Anche in tale fase non è consentita la compensazione dei crediti (art. 31, D.L. n. 78/2010). La comunicazione degli esiti della liquidazione è trasmessa, in via prioritaria, mediante PEC all'indirizzo risultante dall'INI-PEC o al domicilio digitale speciale; qualora tali modalità non risultino disponibili, la comunicazione è effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione, corredata da un prospetto analitico contenente gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici utilizzati per la determinazione dell'imposta, è inoltre resa disponibile in formato elettronico all'interno della sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2026.

Lavoro. Contributo esonerativo del collocamento obbligatorio disabilità. D.M. 3 agosto 2026 n. 100.

Il Ministero del Lavoro, con D.M. 3 agosto 2026 n. 100, rivaluta con decorrenza 1° gennaio 2027 l'importo del contributo che i datori devono versare per essere parzialmente esonerati dall'assunzione di lavoratori con disabilità aumentandolo a 44,32 euro per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Con Decreto n. 100 del 3 agosto 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adeguato il nuovo importo del contributo esonerativo del collocamento obbligatorio di cui all'art. 5, commi 3 e 3bis, della Legge n. 68 del 12 marzo 1999, in 44,32 euro a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della predetta Legge, i datori di lavoro sono obbligati ad avere alle dipendenze dipendenti con disabilità nelle seguenti misure:

- 1 lavoratore se occupano da 15 a 35 addetti;
- 2 lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- il 7% degli occupati se hanno più di 50 dipendenti.

I datori di lavoro che, per effetto delle speciali condizioni in cui operano, non sono in grado di assumere l'intera percentuale prevista dalla norma, possono chiedere, in base all'art. 5, comma 3, L. 68/1999, di essere parzialmente esonerati pagando il contributo esonerativo.

Attualmente l'importo è di 39,21 euro, stabilito dal D.M. 193/2021; a decorrere dal 1° gennaio 2027 tale importo sarà pari a 44,32 euro per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. L'aggiornamento del contributo esonerativo impatta inevitabilmente sulla sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, comma 4, della legge 68/1999: trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della predetta Legge, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulta non coperta la quota, il datore sarà tenuto al versamento di una somma pari a cinque volte il contributo esonerativo per ogni giorno e per ciascun lavoratore disabile non assunto (quindi 221,60 euro, rispetto agli attuali 196,05 euro).

Lavoro. Controlli sulle email ammessi solo dopo indizi di azioni illecite.

Quando ci sono concreti e gravi indizi di un illecito, il datore di lavoro può accedere alla posta elettronica aziendale del dipendente per verificarne la fondatezza. Si tratta, tuttavia, di un potere sottoposto a limiti rigorosi: il controllo deve essere mirato, attivato solo dopo l'emersione dei sospetti e svolto nel rispetto delle regole di trasparenza e della disciplina sulla protezione dei dati personali. Un'eventuale illiceità amministrativa nella conservazione dei dati, accertata dal Garante della privacy, non ne esclude l'utilizzabilità in giudizio. Sono i principi affermati dal Tribunale di Pisa con la sentenza 800/2026 del 13 giugno scorso, resa nell'ambito di una controversia sull'impugnazione del licenziamento per giusta causa di una lavoratrice che aveva omesso di comunicare al datore di lavoro una situazione idonea a integrare un conflitto di interessi. La decisione costituisce uno snodo interpretativo di particolare rilevanza sui controlli difensivi in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come riformulato dal Dlgs 151/2015. La norma, infatti, consente l'impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo sindacale o autorizzazione amministrativa. Questo regime non si applica tuttavia agli strumenti usati dal lavoratore per rendere la prestazione. Le informazioni così raccolte sono utilizzabili a fini connessi al rapporto di lavoro solo se il lavoratore ha ricevuto un'adeguata informazione sulle modalità d'uso degli strumenti e sulla possibilità, da parte del datore di lavoro, di effettuare i controlli, nel rispetto della disciplina sulla privacy.

Fonte: Il Sole 24 Ore.

Lavoro. Trattamento di fine rapporto. Indice Istat luglio 2026.

L'Istat, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base 2025=100, è risultato, per il mese di luglio pari a 103,1.

Previdenza. INPS. Incentivo assunzione lavoratrici madri.

L'INPS, con circolare n. 82 del 29 luglio 2026, fornisce indicazioni in merito all'esonero dal versamento dei contribu-

Diritto & Impresa

continua da pag.3

ti previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio 2026, di donne, madri di almeno tre figli, prive di impiego da almeno sei mesi. L'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (cd. Legge di Bilancio 2026), prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne che, alla data dell'evento incentivato, rispettino cumulativamente i seguenti requisiti:

- siano madri di almeno tre figli di età minore di 18 anni;
- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

La misura dell'esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. La durata dell'esonero varia in funzione della tipologia contrattuale adottata:

- contratti a tempo determinato (anche in somministrazione): massimo 12 mesi;
- trasformazione del rapporto a tempo indeterminato: limite complessivo 18 mesi;
- contratti di lavoro a tempo indeterminato: 24 mesi.

L'esonero in argomento spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di dodici mesi. L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Al fine di conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato "ELM3" appositamente predisposto dall'Istituto e disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)" – la domanda di ammissione all'agevolazione.

Previdenza. INPS. Presentazione delle domande per l'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

L'INPS, con messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, comunica che è disponibile la procedura telematica per richiedere l'esonero contributivo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro introdotto dall'articolo 4 del D.L. n. 62/2026, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 112/2026. La domanda di esonero contributivo, per le trasformazioni effettuate o da effettuarsi a decorrere dal 1° agosto 2026, potrà essere presentata accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 - ESTA", e compilando il relativo modulo di istanza on-line. L'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, spetta per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa. Per l'applicazione dell'esonero, le trasformazioni devono rispettare le seguenti condizioni (circolare n. 72/2026):

- essere effettuate nel periodo 1° agosto 2026 - 31 dicembre 2026;
- riguardare, senza soluzione di continuità, rapporti di lavoro originariamente instaurati a tempo determinato entro e non oltre il 30 aprile 2026 e con una durata non superiore a 12 mesi.

Nuovi Soci

Distribuzione. ACMEI SUD S.p.A. di Triggiano (BA).

ACMEI nasce a Bari nel 1973 come realtà specializzata nella distribuzione di materiale elettrico e, nel corso di oltre 50 anni, evolve in un solution provider capace di supportare i professionisti dell'impiantistica nella gestione di progetti sempre più complessi. La crescita dell'azienda non si è limitata all'ampliamento dell'offerta, ma ha portato a una forte specializzazione anche nel mondo termoidraulico, della climatizzazione e del condizionamento, oggi centrale nella visione integrata degli impianti. ACMEI opera con una rete strutturata di punti vendita, poli logistici e tecnici specialistici, servendo un territorio che comprende Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo e Molise. L'offerta integra impianti di riscaldamento, climatizzazione, trattamento aria e acqua, pressurizzazione idrica e antincendio, elettrici civili e industriali, illuminazione, sicurezza, reti dati, building automation, multimedia, energie rinnovabili e mobilità elettrica. Il tratto distintivo dell'azienda è la capacità di affiancare installatori, progettisti e imprese nella costruzione di soluzioni complete, dove sistemi idrotermici ed elettrici, meccanici e digitali dialogano tra loro per migliorare efficienza, comfort, sicurezza e sostenibilità. Consulenza tecnica, formazione, disponibilità di prodotto e logistica evoluta rendono ACMEI un partner concreto per affrontare le nuove sfide dell'impiantistica integrata.

Distribuzione. MEGAWATT S.p.a. di Casoria (NA).

Fondata a Casoria nel 1980 dalla visione di Giovanni Marigliano, Megawatt vanta oltre quarant'anni di esperienza nel settore dell'impiantistica. Oggi l'azienda rappresenta il punto di riferimento nel Centro-Sud Italia per le forniture specialistiche, ponendosi l'obiettivo di "alimentare il presente e accendere il futuro". Attraverso un approccio che va oltre la semplice fornitura, Megawatt supporta attivamente installatori, progettisti, imprese ed enti pubblici offrendo consulenza tecnica specialistica, soluzioni concrete e un'efficienza logistica di primo piano. La sua Vision e la sua Mission si basano sulla creazione di connessioni di valore che uniscono persone, competenze e tecnologie. In questo modo, trasforma la complessità del mercato in opportunità concrete e contribuisce allo sviluppo di impianti sempre più efficienti, sicuri e sostenibili.